

ACCESSO CIVICO

L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 ha istituito il c.d. accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione.

L'istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla Cassa Nazionale del Notariato per la relativa riproduzione su supporti materiali.

La Cassa è tenuta a dare comunicazione dell'istanza di accesso agli eventuali controinteressati, i quali entro dieci giorni possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all'eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest'ultimo.

In caso di accoglimento, l'Ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Si differenzia dall'accesso civico generalizzato il diritto di accesso agli atti regolato dalla L. n. 241/1990: sono titolari del diritto di accesso agli atti tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento in relazione al quale è chiesto l'accesso. L'istanza deve essere adeguatamente motivata e, pertanto, deve essere indicato l'interesse posto a fondamento della richiesta, nonché indicati specificamente i documenti in relazione ai quali è richiesto l'accesso.



Le istanze di accesso devono indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e possono essere presentate all'attenzione del Dirigente dell'Ufficio Legale-Gare e Appalti, Avv. Onofrio Antonio Spinoso, all'indirizzo Pec cassanazionale@postacertificata.notariato.it